

PROCEDURA INERENTE
ALLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in data 27 aprile 2018



PREMESSA

La presente procedura relativa alle operazioni con parti correlate del Gruppo Pierrel (la “**Procedura OPC**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. (“**Pierrel**” o la “**Società**”) nella riunione del 10 novembre 2010, previo parere favorevole di tutti gli amministratori indipendenti della Società allora in carica, tutti presenti alla suddetta riunione consiliare, ai sensi dell’articolo 2391-*bis* del codice civile, del Regolamento recante le disposizioni in materia di parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento CONSOB**”), e successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel (il “**CdA**”) nelle sedute del 13 giugno 2012, del 3 febbraio 2014 e del 27 aprile 2018.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura OPC si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

La Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Parti Correlate*.

1. OBIETTIVI

- 1.1 La Procedura OPC individua i principi ai quali Pierrel si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (“**OPC**”) eseguite da Pierrel, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.
- 1.2 Ai fini della presente Procedura OPC, per OPC si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra Pierrel (ovvero le società da essa direttamente o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate (come definite al Paragrafo 5.11 che segue), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse, a titolo esemplificativo:
 - gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
 - le prestazioni di opere e servizi;
 - la concessione o l’ottenimento di finanziamenti e garanzie;
 - le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
 - ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento CONSOB e salve le esenzioni di cui al successivo Articolo 13 della presente Procedura OPC);
 - ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale.
- 1.3 Ai fini dell’individuazione delle OPC ai sensi della presente Procedura OPC, gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.
- 1.4 Il CdA *pro tempore* in carica valuta periodicamente con cadenza almeno triennale, tenendo conto, tra l’altro, dell’efficacia della Procedura OPC riscontrata nella prassi applicativa, nonché delle segnalazioni e delle osservazioni eventualmente ricevute dagli altri organi sociali, l’efficacia della Procedura OPC e la necessità e/o l’opportunità di procedere ad una revisione della stessa.



1.5 Gli obblighi di trasparenza informativa di cui alla Procedura OPC si aggiungono e non sostituiscono gli obblighi di *disclosure* previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e dal Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato (il “**MAR**”).

2. RESPONSABILI

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 15, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è il CdA.

3. EFFICACIA

La Procedura OPC è stata approvata dal CdA nel corso della riunione del 10 novembre 2010, previo parere favorevole di tutti gli amministratori indipendenti della Società allora in carica, tutti presenti alla suddetta riunione consiliare, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile, del Regolamento CONSOB, e successivamente aggiornata: (a) nel corso delle riunioni del CdA del 13 giugno 2012 e 3 febbraio 2014, previo parere favorevole del Comitato (come di seguito definito); e (b) da ultimo, nel corso della riunione del CdA del [27 aprile 2018], previo parere favorevole di tutti gli amministratori indipendenti della Società in carica alla data, tutti presenti alla suddetta riunione consiliare. La Procedura OPC si intende efficace a partire dal 1° gennaio 2011 fatte salve le disposizioni in materia di trasparenza, efficaci dal 1° dicembre 2010.

4. FONTI

La Procedura OPC è redatta in conformità e ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

- il Regolamento CONSOB;
- il TUF;
- il Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”);
- il MAR; e
- il codice civile italiano, approvato con il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.

5. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti in altre parti della presente Procedura OPC, i seguenti termini e locuzioni (incluse le relative variazioni grammaticali) utilizzati con le lettere maiuscole avranno il significato di seguito specificato per ciascuno di essi:

- 5.1 “**Amministratori Indipendenti**”: indica gli amministratori della Società qualificati come indipendenti dal CdA in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF.
- 5.2 “**Amministratori Non Correlati**”: indica gli amministratori della Società diversi dalle controparti delle società del Gruppo Pierrel nell'ambito di una determinata OPC e dalle loro parti correlate.



- 5.3 “**Comitato**”: indica il comitato della Società per le operazioni con Parti Correlate istituito ai sensi del Regolamento CONSOB.
- 5.4 “**Documento Informativo**”: indica il documento informativo riassuntivo dei principali termini e condizioni di una OPC da pubblicarsi ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento CONSOB e redatto in conformità all’Allegato 4 al Regolamento CONSOB.
- 5.5 “**Gruppo Pierrel**”: indica la Società e tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Pierrel.
- 5.6 “**Indici di Rilevanza**”: indica i seguenti indici, utilizzati ai fini dell’individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza:

- (i) indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell’OPC e: (a) il patrimonio netto della Società tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Pierrel; ovvero, se maggiore (b) la capitalizzazione di Pierrel rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’OPC sono determinate, il controvalore dell’OPC è pari:

- (a) per le componenti in danaro, all’ammontare complessivo pagato alle/dalle controparti contrattuali;
- (b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il relativo *fair value* determinato, alla data dell’OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (c) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note alla data di approvazione dell’OPC da parte del CdA, il controvalore dell’OPC è pari al valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo;

- (ii) indice di rilevanza dell’attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’OPC e il totale attivo di Pierrel. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Pierrel. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’OPC.

Per le OPC aventi ad oggetto l’acquisizione o la cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento della Società, quale numeratore deve essere considerato il totale dell’attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le OPC aventi ad oggetto l’acquisizione o la cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento della Società, quale numeratore deve essere considerato:

- (a) in caso operazioni di acquisizione, il controvalore dell’OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente; o



- (b) in caso di operazioni di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le OPC aventi ad oggetto l'acquisizione o la cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, quale numeratore deve essere considerato:

- (a) in caso operazioni di acquisizione, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'OPC; o
- (b) in caso di operazioni di cessione, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;
- (iii) indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Pierrel. I dati da utilizzare ai fini di tale calcolo devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Pierrel. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

5.7 **“OPC di Maggiore Rilevanza”**: indica le OPC:

- (i) per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica OPC, superi la soglia del 5%;
- (ii) eseguite con la società quotata controllante Pierrel (ove ve ne sia una), o con soggetti correlati a tale società controllante e che risultino a loro volta correlati anche a Pierrel, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore alla soglia del 2,5%; e
- (iii) che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto attività immateriali quali marchi e brevetti) o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore alla soglia del 2,5%. La valutazione relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al CdA, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del collegio sindacale della Società.

5.8 **“OPC di Minore Rilevanza”**: indica tutte le OPC diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC Esigüe.

5.9 **“OPC Esigüe”**: indica le OPC:

- (i) il cui valore assoluto, come determinato dal CdA, sia uguale o inferiore a Euro 50.000,00;
- (ii) per le quali non vi sia alcun rischio apprezzabile per gli investitori; e
- (iii) possa essere considerata di “dimensione trascurabile” anche ove confrontata con i valori medi delle OPC eseguite dalla Società nei precedenti tre esercizi.

5.10 **“OPC Ordinarie”**: indica le OPC che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo Pierrel.

Per “attività operative” si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e/o del Gruppo Pierrel e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”. L'“attività finanziaria” per poter essere considerata “ordinaria” deve essere accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (a titolo esemplificativo, non potranno considerarsi OPC Ordinarie i



finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa in quanto connessi all'attività di investimento).

Al fine di valutare se una OPC rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, il CdA adotta i seguenti criteri generali:

- (i) *oggetto dell'OPC* – l'estraneità dell'oggetto dell'OPC all'attività tipicamente svolta dalla Società e/o delle società del Gruppo Pierrel costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (ii) *ricorrenza del tipo di OPC nell'ambito dell'attività della Società* – la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società e/o delle società del Gruppo Pierrel rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- (iii) *dimensione dell'OPC* – un'OPC che rientra nell'attività operativa della Società e/o delle società del Gruppo Pierrel potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- (iv) *termini e condizioni contrattuali* – si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e/o delle società del Gruppo Pierrel le OPC per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi. Analogamente, eventuali clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà della OPC;
- (v) *natura della controparte* – nell'ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (quali, a titolo esemplificativo, la cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore della Società che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene).

5.11 **“Parte Correlata”**: anche facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, indica qualsiasi soggetto che:

- (i) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (a) controlla ⁽¹⁾ la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

⁽¹⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, il “controllo” “è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività”. Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.



- (b) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole ⁽²⁾ su quest'ultima;
- (c) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti ⁽³⁾;
 - (ii) è una società collegata ⁽⁴⁾ della Società;
 - (iii) è una *joint venture* ⁽⁵⁾ in cui la Società è una partecipante;
 - (iv) è un amministratore, un sindaco effettivo o uno dei dirigenti con responsabilità strategiche ⁽⁶⁾ della Società o della sua controllante;
 - (v) è uno stretto familiare ⁽⁷⁾ di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) o (iv);
 - (vi) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai precedenti punti (iv) o (v) esercita il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa del relativo capitale sociale, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - (vii) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità a essa correlata.

5.12 “**Società di Minori Dimensioni**”: indica le società le cui azioni siano quotate sul Mercato Telematico Azionario per le quali né l'attivo patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino l'importo di Euro 500.000.000,00.

6. COMITATO

6.1 Il Comitato è composto da tre Amministratori Indipendenti in possesso dei requisiti indicati nel precedente Paragrafo 5.1 ovvero, nel caso in cui la Società sia qualificabile come una Società di Minori Dimensioni, da tre Amministratori non esecutivi, di cui almeno due Amministratori

⁽²⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, l'“influenza notevole” “è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo”. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi e si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente (per esempio tramite società controllate), almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

⁽³⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, il “controllo congiunto” “è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica”.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, “una società collegata” “è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto”.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, una “*joint venture*” è “un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto”.

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, per “dirigenti con responsabilità strategiche” si intendono “i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa”.

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, si considerano stretti familiari di un soggetto “quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: i) il coniuge non separato legalmente e il convivente e (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente”.



Indipendenti. I membri del Comitato vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del CdA, che ne nomina anche il Presidente. Salvo diversa determinazione del CdA al momento della nomina, la durata in carica dei membri del Comitato è equiparata a quella del CdA del quale sono membri e la cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di membri del CdA determina l'immediata decadenza dalla carica di membri del Comitato. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo.

- 6.2 Ove soddisfatti i requisiti necessari summenzionati, i compiti del Comitato evidenziati ai sensi della presente Procedura OPC potranno essere svolti da parte del "Comitato per il Controllo Interno" della Società, qualora istituito.
- 6.3 Il Comitato ha, in particolare, il compito di:
- esprimere un parere preventivo e vincolante su ogni eventuale modifica da apportare alla Procedura OPC, nonché sulle proposte da sottoporre all'assemblea degli azionisti della Società in merito a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal CdA nell'ambito della definizione della Procedura OPC;
 - esprimere un parere motivato vincolante per le OPC di Maggiore Rilevanza e non vincolante per le OPC di Minore Rilevanza sull'interesse della Società al compimento della OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - intervenire nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle OPC di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; e
 - supportare le funzioni aziendali competenti nelle verifiche preliminari relative all'individuazione delle Parti Correlate e delle OPC ai sensi della Procedura OPC e della normativa vigente di tempo in tempo.
- 6.4 Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, che abbiano maturato una competenza specifica sulle materie oggetto di interesse, al fine di esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità di una OPC e: (a) per le OPC di Minore Rilevanza, con un limite di spesa di massimi Euro 100.000,00 per singola OPC; e (b) per le OPC di Maggiore Rilevanza, senza limiti di spesa. Il Comitato dovrà accertare l'indipendenza e la professionalità degli esperti selezionati, nonché l'assenza di conflitti di interesse.
- 6.5 Nella prima riunione utile successiva alla costituzione del Comitato il CdA approva un apposito regolamento organizzativo del Comitato.
- 6.6 Qualora: (a) con riferimento a specifiche OPC di Maggiore Rilevanza, uno o più membri del Comitato non sia qualificabile come Amministratore Non Correlato; o (b) con riferimento a specifiche OPC di Minore Rilevanza, due o più membri del Comitato non siano qualificabili come Amministratori Non Correlati, si applicheranno i seguenti presidi organizzativi equivalenti a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento CONSOB:
- (i) nel caso in cui nel Comitato dovessero residuare almeno due Amministratori Non Correlati, il parere previsto dalla Procedura OPC sarà rilasciato da tali amministratori, sempreché la relativa delibera sia adottata all'unanimità;
 - (ii) nel caso in cui nel Comitato dovesse residuare un numero di Amministratori Non Correlati inferiore a due, il parere previsto dalla Procedura OPC sarà rilasciato dal collegio



sindacale della Società, sempreché i sindaci non siano, nell'ambito della specifica OPC oggetto di parere, una controparte della Società o una parte correlata di tale controparte. A tal fine, i componenti del collegio sindacale della Società, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC oggetto di parere, ne daranno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;

- (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non potessero essere applicati, il parere di cui al presente Articolo 6 sarà rilasciato da un esperto indipendente nominato dal CdA che non abbia conflitti di interesse.

6.7 Nel caso in cui non facciano parte del CdA – per qualsiasi ragione – un numero sufficiente di Amministratori Indipendenti, il CdA individuerà tra i propri membri uno o più amministratori aventi i requisiti previsti dal Regolamento CONSOB a cui far svolgere i compiti attribuiti al Comitato ai sensi della presente Procedura OPC.

7. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE – TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VALUTAZIONE DELLE OPC

7.1 La rilevazione della qualifica di Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società, per il tramite della propria funzione *Internal Auditing*, dichiara sotto la propria responsabilità di “non essere” o “essere” una Parte Correlata. In tale ultimo caso, la Parte Correlata dovrà comunicare alla funzione *Internal Auditing* della Società i dati e le informazioni relativi ai propri stretti familiari, alle entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole (come definita ai sensi del Regolamento CONSOB) ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

7.2 Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo Pierrel e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- (i) controllano – anche congiuntamente con altri soggetti – la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il trentesimo giorno di calendario di ogni trimestre dell'anno con decorso dal 1° gennaio di ogni anno, alla funzione *Internal Auditing* della Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e l'aggiornamento delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Paragrafo 7.1.

7.3 Qualsiasi variazione in corso di anno delle informazioni e/o dei dati trasmessi ai sensi del presente Articolo 7 dovrà essere comunicata per iscritto alla funzione *Internal Auditing* della Società entro sette giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

7.4 Sarà cura della funzione *Internal Auditing* della Società, d'intesa con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, costituire e mantenere aggiornato, con cadenza almeno trimestrale, un *data base* di tutte le Parti Correlate (il “**Registro Parti Correlate**”) nel quale siano indicate le seguenti informazioni:

- nome e cognome, ragione sociale o denominazione della Parte Correlata;



- natura del rapporto di correlazione;
- periodo di correlazione;
- nome e cognome degli stretti familiari;
- ragione sociale e denominazione delle entità nelle quali la Parte Correlata o i suoi stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole (come definita ai sensi del Regolamento CONSOB) ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

- 7.5 La funzione *Internal Auditing* della Società e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede a comunicare per iscritto a ciascun amministratore, sindaco, dirigente con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo Pierrel o del soggetto che eventualmente controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel Registro Parti Correlate.
- 7.6 Le società controllate e collegate di Pierrel hanno la responsabilità di dare tempestiva informativa alla Società con riferimento alle OPC da esse concluse. La lista aggiornata delle Parti Correlate alla Società è resa disponibile in apposita sezione dell'intranet aziendale di cui hanno visione anche le società controllate e collegate a Pierrel.
- 7.7 Nei casi in cui la Società, per mezzo delle proprie funzioni *Internal Auditing* e *Investor Relator*, debba pubblicare, ai sensi della normativa applicabile in materia di OPC, un Documento Informativo, il CdA trasmetterà tempestivamente alle proprie funzioni *Internal Auditing* e *Investor Relator* tutte le informazioni e/o i documenti necessari affinché tali adempimenti siano eseguiti in conformità con la normativa vigente.

8. Identificazione delle OPC

- 8.1 Prima del compimento di qualsiasi operazione, ovvero prima dell'assunzione di qualsiasi impegno, i soggetti competenti che intendono eseguire tale operazione devono accertarsi, prima di avviarne le trattative, con il supporto della funzione *Internal Auditing* della Società, se la controparte di tale operazione sia iscritta o meno nel Registro Parti Correlate o se, in ogni caso, la controparte sia qualificabile come Parte Correlata. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, l'Amministratore Delegato della Società (o, in alternativa, il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione della relativa operazione) avrà la responsabilità di effettuare la precedente verifica con riferimento al beneficiario ultimo dell'operazione.
- 8.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al precedente Paragrafo 8.1, il soggetto competente che intende compiere l'OPC comunica all'Amministratore Delegato della Società, al Direttore Generale della Società, alla funzione *Internal Auditing* della Società e al Comitato, non appena disponibili: (a) le motivazioni sottese all'intenzione di avviare le trattative per eseguire l'OPC; (b) i dati identificativi della controparte e la natura della correlazione verificata sulla base di quanto previsto dal Registro Parti Correlate; (c) una descrizione dei principali termini e condizioni, anche economiche, dell'OPC, nonché una stima della relativa tempistica; e (d) eventuali altre operazioni concluse con la medesima Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati. Qualora le condizioni della prospettata OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato può sottoporre richieste di approfondimento e chiarimento.
- 8.3 Ricevuta la comunicazione, la funzione *Internal Auditing* della Società, con il supporto dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale della Società, anche consultandosi con il Comitato, verifica se l'OPC: (a) sia qualificabile come OPC Esigua, come OPC di Minore Rilevanza o come OPC di Maggiore Rilevanza; e (b) se rientri fra i casi di esenzione previsti dalla presente



Procedura ai sensi del successivo Articolo 13. Nel caso in cui l'OPC fosse qualificabile come OPC di Minore Rilevanza, verrà valutata la loro cumulabilità in conformità con quanto previsto dall'Articolo 11 che segue. In particolare, qualora la Società, nel corso dell'esercizio, abbia concluso con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a questa ultima sia alla Società stessa, più OPC di Minore Rilevanza, verrà determinato se tali OPC siano omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario. Nel caso in cui – per qualsiasi ragione – le OPC si considerassero cumulabili ai sensi dell'Articolo 11 che segue, la rilevanza di tali OPC dovrà essere determinata sommando il valore di ciascuna OPC, ottenuto applicando ciascun Indice di Rilevanza, e, ove in applicazione anche di uno solo degli Indici di Rilevanza le OPC cumulativamente considerate raggiungano le soglie di cui al precedente Paragrafo 5.6, le stesse dovranno essere oggetto di un (unico) Documento Informativo. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi del Regolamento CONSOB a tali fini.

- 8.4 La funzione *Internal Auditing* della Società dispone istruzioni operative interne volte ad assicurare che il Comitato riceva tempestivamente un adeguato flusso di informazioni inerenti le OPC.

9. MODALITÀ CON CUI SI ISTRUISCONO E SI APPROVANO LE OPC

9.1. Procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza

- 9.1.1 La competenza a deliberare in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al CdA che delibera all'esito di un esame approfondito delle OPC e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalle informazioni e dalla documentazione necessarie al fine di illustrare le ragioni delle relative OPC, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC dovrebbero essere concluse.
- 9.1.2 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza, le informazioni e la documentazione di cui al presente Paragrafo sono trasmesse al Comitato a cura del *management* della Società non appena disponibili e, comunque, almeno sette giorni prima della riunione utile. Sono in ogni caso fatti salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa.
- 9.1.3 Il CdA delibera sulle OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato. Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'OPC, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi. I componenti del Comitato si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. In particolare, il parere del Comitato sarà considerato:
- (i) favorevole, nel caso in cui esprima integrale condivisione dell'OPC;
 - (ii) favorevole ma condizionato, nel caso in cui la condivisione dell'OPC sia subordinata all'accoglimento di specifici rilievi e/o richieste di modifica formulati dal Comitato nell'ambito del medesimo parere. In tale circostanza, il CdA potrà darà esecuzione all'OPC di Maggiore Rilevanza in questione senza necessità di ottenere un nuovo parere del Comitato solo a condizione che tali rilievi e/o richieste di modifica siano integralmente recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'OPC di Maggiore Rilevanza in questione;
o
 - (iii) negativo, nel caso in cui esprima una non condivisione dell'OPC nel suo complesso. Fermo restando quanto precede, il parere del Comitato che, pur contenendo rilievi e/o



osservazioni su uno o più specifici aspetti dell'OPC di Maggiore Rilevanza in questione, si esprima in conclusione a favore del compimento dell'OPC non sarà considerato un parere negativo, fermo restando che in tal caso il parere dovrà descrivere le motivazioni per le quali i rilievi e/o le osservazioni formulate nel parere non abbiano inficiato il giudizio finale del Comitato di condivisione dell'OPC.

- 9.1.4 Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'OPC in questione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'OPC in questione, nonché richiedere ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'OPC. In particolare, il flusso informativo di cui al presente Paragrafo dovrà riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'OPC, nonché gli eventuali rischi per Pierrel e/o il Gruppo Pierrel.
- 9.1.5 In conformità con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento CONSOB, il CdA può approvare le OPC di Maggiore Rilevanza nonostante l'eventuale parere contrario del Comitato, a condizione che il compimento di tali OPC sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile dall'assemblea della Società (c.d. meccanismo di *whitewash*), a condizione che:
- (i) il meccanismo di *whitewash* sia espressamente previsto dallo statuto della Società;
 - (ii) alla riunione assembleare sia presente un numero di azionisti della Società non correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;
 - (iii) la delibera dell'Assemblea sia approvata con i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società a tal fine; e
 - (iv) la maggioranza degli azionisti della Società non correlati votanti in Assemblea non abbia espresso voto negativo al compimento dell'OPC.
- 9.1.6 A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica OPC posta all'ordine del giorno.
- 9.1.7 Qualora l'OPC di Maggiore Rilevanza coinvolga gli interessi di uno degli amministratori di Pierrel, l'amministratore che si trovi nella condizione di Parte Correlata rispetto all'OPC deve informare tempestivamente e in modo esauriente il CdA dell'esistenza dell'interesse rilevante ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, astenendosi dal partecipare alla deliberazione. In ogni caso qualora lo ritenga opportuno il CdA, sentito il collegio sindacale della Società, può autorizzare la partecipazione alla fase istruttoria e alla fase deliberativa dell'OPC in questione dell'amministrazione portatore di un interesse proprio con riferimento alla medesima OPC.
- 9.1.8 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche mediante società controllate da Pierrel, la Società predispone (ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del TUF) un Documento Informativo.
- 9.1.9 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza il relativo Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC da parte del CdA ovvero, qualora il CdA deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione da parte del



CdA della proposta da sottoporre all'assemblea della Società. Nel medesimo termine, il parere del Comitato e/o dell'esperto indipendente all'uopo incaricato è messo a disposizione del pubblico in allegato al Documento Informativo o sul sito internet di Pierrel.

9.1.10 Qualora un'OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del MAR, nel comunicato da diffondere da parte della Società al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- (i) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- (iii) l'indicazione della natura dell'OPC sulla base degli indici di Rilevanza (OPC Esigua, OPC di Minore Rilevanza o OPC di Maggiore Rilevanza), nonché dell'eventuale necessità di pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB;
- (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento CONSOB; e
- (v) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante il parere contrario del Comitato.

9.2. Procedura per le OPC di Minore Rilevanza

9.2.1 La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente espressamente previsto nel seguito, si applica esclusivamente alle OPC di Minore Rilevanza.

9.2.2 L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta agli organi delegati (i "**Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato di Pierrel. Nel caso in cui non esistano Delegati, la competenza per l'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta al CdA. I Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del CdA le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti.

9.2.3 In caso di OPC di Minore Rilevanza, le informazioni e la documentazione a supporto (che devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'OPC, nonché gli eventuali rischi per Pierrel e/o il Gruppo Pierrel), sono trasmesse al Comitato non appena disponibili e comunque almeno tre giorni prima della riunione utile. Sono in ogni caso fatti salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa. Il Comitato potrà in ogni caso richiedere ogni informazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'OPC.

9.2.4 In ogni caso, le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato, assunto – *mutatis mutandis* – in conformità con le modalità indicate nel precedente Paragrafo 9.1.2.

9.2.5 I Delegati o il CdA (a seconda dei casi) riferiscono con periodicità almeno trimestrale in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse al CdA (nel caso dei Delegati), al collegio sindacale della Società e al Comitato in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.



- 9.2.6 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza, Pierrel deve mettere a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un Documento Informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali la Società ha ritenuto di eseguire le operazioni anche in presenza del parere negativo del Comitato. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al Documento Informativo o sul sito internet di Pierrel.
- 9.2.7 La Società predispose il medesimo Documento Informativo di cui al Paragrafo 9.2.6. che precede anche nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia stato determinato dal cumulo di OPC di Minore Rilevanza, in conformità a quanto stabilito dall'Articolo 11 che segue. Si precisa che in questa ultima ipotesi la Società predisporrà un unico Documento Informativo per tutte le OPC oggetto di cumulo. In tali casi, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'OPC o dalla conclusione del contratto che determina il superamento degli Indici di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le OPC considerate ai fini del cumulo.
- 9.2.8 Qualora le OPC che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da società controllate, italiane o estere, dalla Società, il relativo Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Pierrel ha avuto notizia dell'approvazione della relativa OPC (o della conclusione del contratto) da parte della società controllata. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF, Pierrel impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo.

9.3. Operazioni di competenza assembleare

- 9.3.1 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, l'approvazione di una o più OPC sia di competenza dell'assemblea dei soci di Pierrel o debba essere autorizzata da quest'ultima, nella fase delle trattative, dell'istruttoria e dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea della Società si applicano le medesime procedure di cui, rispettivamente, al Paragrafo 9.1 o al Paragrafo 9.2 a seconda della natura della OPC (OPC di Maggiore Rilevanza o OPC di Minore Rilevanza).
- 9.3.2 Con riferimento alle OPC di cui al precedente Paragrafo 9.3.1, alla proposta di delibera approvata dal CdA è allegato il parere del Comitato e/o degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

10. PROCEDURE APPLICABILI NEL CASO IN CUI PIERREL SIA QUALIFICABILE COME UNA SOCIETÀ DI MINORI DIMENSIONI

- 10.1 Nel caso in cui, in qualsiasi momento, dal bilancio consolidato approvato da Pierrel dovesse risultare che Pierrel è una Società di Minori Dimensioni, negli esercizi successivi: (a) il Comitato potrà essere costituito da tre Amministratori non esecutivi, di cui almeno due Amministratori Indipendenti; e (b) la Società applicherà, anche per le OPC di Maggiore Rilevanza, la procedura indicata per le OPC di Minore Rilevanza prevista al Paragrafo 9.2 che precede, salvo l'obbligo di redigere un Documento Informativo per ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza.



10.2 Ove, per due esercizi consecutivi, anche uno solo dei due parametri necessari per la qualificazione di Pierrel come Società di Minori Dimensioni non sia soddisfatto, le disposizioni di cui al precedente Paragrafo 10.1. non saranno più applicabili.

11. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE

11.1 La Società riceve tempestivamente dalle proprie controllate, sia direttamente che indirettamente, italiane ed estere, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di predisporre, qualora necessario, il Documento Informativo da pubblicare nei tempi e modi stabiliti dal Regolamento CONSOB e dalla presente Procedura OPC.

11.2 Nel caso in cui Pierrel esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo Pierrel, con parti correlate a Pierrel, si applicano – in quanto compatibili – le previsioni contenute nei Paragrafi 9.1 9.2 e 9.3 che precedono. In tale circostanza, il parere previsto dalla Procedura OPC deve indicare anche le valutazioni effettuate dal Comitato sull'interesse della Società e/o della società direttamente o indirettamente controllata interessata al compimento della OPC in questione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

12. MECCANISMO DELLA CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI

12.1 La funzione *Internal Auditing* della Società dovrà mantenere traccia di tutte le OPC di Minore Rilevanza eseguite dalla Società allo scopo di verificare, a posteriori, se tali operazioni aggregate ad altre possano determinare il superamento di uno o più Indici di Rilevanza.

12.2 Le OPC di Minore Rilevanza concluse nel corso di un unico esercizio – anche se concluse da società controllate italiane o estere – se “cumulativamente considerate” (sommate) superino la soglia stabilita per le OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente Paragrafo 5.7 saranno oggetto di un apposito Documento Informativo, che dovrà contenere informazioni su tutte le OPC considerate ai fini del cumulo.

12.3 Sono cumulabili le operazioni concluse:

- (i) nel corso del medesimo esercizio;
- (ii) con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a tale parte correlata sia alla Società;
- (iii) tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

13. DELIBERE QUADRO

13.1 Ai fini della presente Procedura OPC è ammessa l'adozione da parte del CdA di delibere-quadro relative a serie di OPC omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal CdA. In tal caso le delibere-quadro:

- (i) hanno una efficacia non superiore a un anno;



- (ii) devono avere ad oggetto OPC sufficientemente determinate e indicare almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento, nonché la motivazione delle condizioni previste.
- 13.2 Le delibere-quadro sono adottate dal CdA in conformità con quanto previsto dai precedenti Paragrafi 9.1 e 9.2, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 13.3 Al CdA, al collegio sindacale della Società e al Comitato deve essere inviata, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere-quadro.
- 13.4 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro da parte del CdA, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare in esecuzione di tale delibera-quadro nel relativo periodo di riferimento superi uno o più degli Indici di Rilevanza, la Società pubblica un Documento Informativo.
- 13.5 Alle singole OPC concluse in esecuzione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti Paragrafi 9.1, 9.2 e al precedente Articolo 10. Le OPC concluse in esecuzione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo pubblicato dalla Società non sono computate ai fini del cumulo previsto ai sensi del precedente Articolo 12.

14. CASI DI ESENZIONE

- 14.1 In aggiunta ai casi per i quali lo stesso Regolamento CONSOB prevede l'esclusione dell'applicazione della relativa disciplina, Pierrel si avvale delle esenzioni di seguito indicate, previste, in via opzionale, dal Regolamento CONSOB. Più in particolare, sono escluse dalla disciplina contenuta nella presente Procedura OPC, nei limiti di quanto concesso dal Regolamento CONSOB:
- (i) le OPC Esigue;
 - (ii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea della Società ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - (iii) le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (b) nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - (c) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea della Società una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
 - (d) la remunerazione assegnata dalla Società sia coerente con tale politica.
 - (iv) fatti salvi gli obblighi di cui al successivo Paragrafo 14.2, le OPC Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, per tali intendendosi le condizioni a cui un'operazione di natura, entità e rischio analoghi a quelli dell'OPC in questione sarebbe conclusa tra parti non correlate;



- (v) le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da Pierrel, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo Paragrafo 13.3) di altre Parti Correlate;
 - (vi) le OPC urgenti adottate in conformità alle previsioni di cui al presente Articolo 14, nonché dello statuto della Società;
 - (vii) le delibere assembleari aventi ad oggetto al determinazione o la modifica dei compensi da attribuirsi ai membri del CdA e/o del collegio sindacale della Società ai sensi degli articoli 2389, comma 1 e 2402 del codice civile.
- 14.2 In relazione alle OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, Pierrel: (a) comunica alla CONSOB la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione, entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione da parte del CdA della proposta da sottoporre all'assemblea della Società; e (b) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista dal precedente Paragrafo 14.1(iv).
- 14.3 Ai fini dell'esenzione di cui al precedente Paragrafo 14.1(v), si considerano significativi: (a) gli interessi per i quali possa essere individuato, ai sensi del Paragrafo 14.1(i) che precede, un valore economico dell'OPC superiore alla soglia di esiguità di cui al precedente Paragrafo 5.9; (b) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate della Società con le quali l'operazione è posta in essere; (c) gli interessi del soggetto che controlla Pierrel, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'OPC, controllata da, o collegata a, Pierrel, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene in Pierrel; e (d) gli interessi – qualunque sia il valore economico individuabile nell'OPC – come valutati di volta in volta dal CdA con riferimento ad ogni singola eventuale OPC.
- 14.4 Fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB per le OPC di Maggiore Rilevanza, l'esenzione di cui al precedente Paragrafo 14.1(vi) è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- (i) l'OPC non deve essere di competenza dell'assemblea, né deve essere necessaria una sua autorizzazione;
 - (ii) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un Delegato, il Presidente del CdA deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'OPC. Nel caso in cui il Presidente del CdA, nel contesto dell'OPC da compiere, non possa essere considerato quale Amministratore Non Correlato, i membri del Comitato devono essere informati delle ragioni d'urgenza prima del compimento dell'OPC;
 - (iii) ferma l'efficacia delle OPC eseguita in esecuzione della delibera del CdA, la prima assemblea della Società deve deliberare, in maniera non vincolante, in merito a tali OPC;
 - (iv) il CdA che convoca l'assemblea della Società tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (iii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;



- (v) il collegio sindacale della Società deve riferire all'assemblea di Pierrel di cui al precedente punto (iii) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (vi) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iv) e (v) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea della Società di cui al precedente punto (iii) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nel relativo Documento Informativo; e
- (vii) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea della Società di cui al precedente punto (iii), dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

14.5 Le esenzioni di cui al presente Articolo 14 si applicano anche alle OPC eseguite dalla Società per il tramite delle proprie società direttamente o indirettamente controllate ai sensi del precedente Articolo 10.

15. COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE ADOTTATE *EX* ARTICOLO 154-BIS DEL TUF

Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-*bis* del TUF, le informazioni periodiche sulle OPC di Maggiore Rilevanza, sulle OPC di Minore Rilevanza e sulle OPC poste in essere per il tramite di società controllate di cui ai precedenti Articoli sono altresì fornite al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel.

16. RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO

Il collegio sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare: (a) sulla conformità della presente Procedura OPC alle prescrizioni del Regolamento CONSOB; e (b) sulla osservanza e corretta applicazione della presente Procedura OPC, e ne riferisce all'assemblea della Società ai sensi dell'articolo 153 del TUF.